



ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

11/2020



In ordine alla riforma dell'ordinamento sportivo, le Commissioni parlamentari assegnatarie hanno avviato l'esame dei seguenti provvedimenti al fine di esprimere i relativi pareri:

- ✓ schema di decreto legislativo recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (A.G. n. 226);
- ✓ schema di decreto legislativo recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (A.G. n. 227);
- ✓ schema di decreto legislativo recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (A.G. n. 228);
- ✓ schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (A.G. n. 229);
- ✓ schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (A.G. n. 230).

Inoltre, sui provvedimenti dovrà essere sancita l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ovvero di Conferenza Unificata. L'iter si concluderà con l'approvazione, in esame definitivo, da parte del Consiglio dei Ministri.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:

- ✓ legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (G.U. del 30 dicembre u.s.);
- ✓ legge 18 dicembre 2020, n. 176, avente ad oggetto la conversione in legge del c.d. decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) (G.U. del 24 dicembre u.s.);

- ✓ ordinanza 2 gennaio 2021 del Ministero della salute, che differisce al 18 gennaio 2021, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico, il termine previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali (G.U. del 4 gennaio u.s.);
- ✓ decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160, che interviene sul Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005), come modificato dal d.lgs. n. 229/2017 (G.U. del 7 dicembre u.s.). Per quanto di particolare interesse, si confermano le modifiche al Codice sintetizzate nel Monitoraggio attività legislativa 9/2020;
- ✓ legge 27 novembre 2020, n. 159, recante la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 125/2020, che prevede, tra l'altro, misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. del 3 dicembre u.s.);
- ✓ provvedimento 16 dicembre 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che sospende fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione di specifiche disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada (G.U. del 30 dicembre u.s.).

Pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 4 novembre 2020 ed il conseguente avviso pubblico destinato agli enti di promozione sportiva per la selezione di progetti finalizzati alla promozione dell'attività sportiva.

La Commissione Trasporti (IX) della Camera dei Deputati ha svolto un ciclo di audizioni informali sulla PDL 2493/AC - BENDINELLI (IV), in materia di volo da diporto o sportivo, cui è stata abbinata la PDL 2804/AC - MASCHIO (FdI) che verte su identica materia.

1 GAZZETTA UFFICIALE

1.1	LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 Bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023	4
1.2	LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 176 TESTO COORDINATO DEL D.L. 28 OTTOBRE 2020, N. 137 Decreto "Ristori"	9
1.3	DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183 Decreto "Milleproroghe"	14
1.4	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 23 NOVEMBRE 2020 Emissione moneta d'argento "100° Anniversario della Federazione Italiana Pallacanestro"	15
1.5	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 23 NOVEMBRE 2020 Emissione moneta d'argento "Campionati del mondo di sci alpino 2021"	15
1.6	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 DICEMBRE 2020 Contrasto del virus COVID-19	16

2 SENATO DELLA REPUBBLICA

2.1	PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 2037 Volo da diporto o sportivo	19
2.2	PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 2053 Volo da diporto o sportivo	19

3 PARLAMENTO

3.1	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Ministro per le politiche giovanili e lo sport Relazione sul CONI	20
3.2	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Opere infrastrutturali per Olimpiadi invernali 2026	20

Legge 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

30 dicembre 2020 - Serie Generale n. 322
Supplemento Ordinario n. 46

La legge, costituita da 20 articoli e vari allegati, definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020. A seguire, le norme di interesse per lo sport.

ART. 1, COMMI 34 E 35 - ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ART. 1, COMMI 36 E 37 – SOSPENSIONE VERSAMENTI PER FSN, EPS, ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DILETTANTISTICHE

La norma sospende i seguenti termini a beneficio delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito

di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020:

- ✓ versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- ✓ adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- ✓ versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;
- ✓ versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ART. 1, COMMI DA 44 A 47 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

La norma dispone che gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in alcuni

settori (tra cui "attività sportiva"), non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. I beneficiari dell'agevolazione devono destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale.

ART. 1, COMMA 333 - DETRAZIONI PER SPESE VETERINARIE

La norma innalza a 550 euro (rispetto ai previgenti 500 euro) l'importo massimo detraibile per spese veterinarie.

ART. 1, COMMA 385 - PROGETTO FILIPPIDE

La norma stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo di 500.000 euro per il 2020 destinato alle attività del "Progetto Filippide" al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.

ART. 1, COMMA 478 - TRATTAMENTO DELLE AFFEZIONI ANIMALI

La norma - modificando il decreto legislativo di attuazione del Codice comunitario dei medicinali veterinari - demanda ad un decreto del Ministro della salute la definizione dei casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

ART. 1, COMMI DA 557 A 560 - RECUPERO E SVILUPPO DEL COMPLESSO SPORTIVO "CITTÀ DELLO SPORT"

La norma prevede il trasferimento da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'Agenzia del demanio del complesso sportivo "Città dello Sport" e del terreno su cui insiste lo stesso. L'assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021 ed in vista del futuro completamento dell'opera, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze, sono trasferiti anche i progetti sinora sviluppati. Inoltre, viene assegnata alla medesima Agenzia la somma annua di 3 milioni di euro dal 2021 fino al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza dell'area trasferita.

ART. 1, COMMI 561 E 562 - PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE NEI TERRITORI

Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse.

ART. 1, COMMA 563 - CAMPIONATI EUROPEI DI NUOTO 2022

Al fine di supportare le attività organizzative e di sviluppo relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, la norma autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto che può avvalersi di un Comitato organizzatore. Tali risorse sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.

ART. 1, COMMA 564 - XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO

La norma destina 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, allo scopo di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dell'evento.

ART. 1, COMMI DA 605 A 607 - PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Al fine di valorizzare e promuovere il territorio italiano, la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare all'erogazione di contributi a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano nel territorio di almeno due regioni.

Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport sono definite le modalità di riparto delle risorse.

Infine, intervenendo sull'articolo 9 del Codice della strada relativo alle "Competizioni sportive su strada", viene disciplinato il rilascio dell'autorizzazione per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni.

ART. 1, COMMI DA 692 A 695 - PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

La norma incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", allo scopo di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020. Alle medesime finalità, sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità già erogati.

ART. 1, COMMA 696 - VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

La norma reca alcune modifiche all'articolo 93 del Codice della strada relativamente all'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

ART. 1, COMMA 772 - ACCELERAZIONE PROCEDURE VIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DESTINATE ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2026

Con riferimento al Pala Italia Santa Giulia e al villaggio olimpico di Milano, nonché alle infrastrutture commesse, si prevedono disposizioni acceleratorie e di semplificazione volte a garantire la realizzazione nei tempi delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

ART. 1, COMMI 773 E 774 – FINANZIAMENTO OPERE CONNESSE AGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE OLIMPIADI INVERNALI 2026

Al fine di accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle

Olimpiadi invernali 2026 nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e di incrementare l'attrattività turistica di tali territori, la norma autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con riferimento a tutte le aree olimpiche. Con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso, e sono ripartite le risorse.

ART. 1, COMMI DA 1037 A 1050 - MISURE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA NEXT GENERATION EU E ISTITUZIONE DEL RELATIVO FONDO

Per l'attuazione del programma *Next Generation EU*, la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea - il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per il 2021, di 40.307,4 milioni di euro per il 2022 e di 44.573 milioni di euro per il 2023. Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

ART. 1, COMMA 1121 - COLLABORAZIONI TECNICO - SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La norma inserisce anche la società Sport e Salute S.p.A. nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha espresso parere favorevole sui seguenti:

9/2790-bis-AR/6 - PORCHIETTO (FI-BP): impegna il Governo ad adottare con urgenza le misu-

re necessarie per il sostegno del settore sciistico e dell'economia della montagna, sia in termini di sostegno agli operatori del turismo invernale, che di miglioramento dell'impiantistica;

9/2790-bis-AR/68 (Testo modificato) – PASTORINO (LeU): impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire – valutato il grave impatto della disposizione sopra richiamata, prevista dal comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sulle amministrazioni comunali, sulle attività senza scopo di lucro e su quelle stagionali nonché sul settore della piccola nautica – affinché l'importo annuo minimo del canone demaniale marittimo sia ridotto e fissato in base alle finalità di utilizzo;

9/2790-bis-AR/152 (Testo modificato) – MOLTENI (L-SP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutte le opportune iniziative individuando le opportune risorse finanziarie, per la realizzazione dei necessari interventi di elettrificazione delle linee ferroviarie delle zone maggiormente antropizzate del Paese, con particolare riferimento alla tratta Como-Cantù-Lecco, anche in considerazione della necessità dell'abbassamento delle emissioni atmosferiche in tali zone e anche in vista dell'approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina;

9/2790-bis-AR/165 (Testo modificato) – FERRARI (L-SP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, affinché in un prossimo provvedimento, anche legato ai Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di Milano e Cortina, possano essere previste le necessarie risorse finanziarie per realizzare il collegamento tra la A36 – Autostrada Pedemontana Lombarda, in corrispondenza dell'uscita Lentate sul Seveso, e la SS36 – del Lago del Como e dello Spluga, in corrispondenza dello svincolo Arosio;

9/2790-bis-AR/167 (Testo modificato) – FIORINI (L-SP): impegna il Governo: 1) a valutare l'opportunità di valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare, per le esigenze e con le modalità illustrate in premessa, ulteriori iniziative normative per indennizzare gli operatori economici

dei danni realmente subiti soprattutto per le perdite di fatturato del mese di marzo e dare un concreto supporto agli imprenditori della montagna che tra mille difficoltà provano a ripartire e salvare migliaia di posti di lavoro e tutta la filiera legata al settore sciistico; 2) far esaminare nel minor tempo possibile il protocollo approvato dalla Conferenza delle regioni in merito alla gestione degli impianti sciistici al fine di poterne consentire l'apertura come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre u.s. per la data del 7 gennaio 2021; 3) prevedere, al fine di consentire la messa in sicurezza di tutte le piste da sci sul territorio italiano in vista anche delle Olimpiadi Invernali del 2026, la massima semplificazione di tutte le necessarie pratiche burocratiche con le modalità illustrate in premessa;

9/2790-bis-AR/168 – GUIDESI (L-SP): impegna il Governo a valutare, nell'ambito delle misure di promozione dell'attività sportiva di base nei territori, l'adozione di interventi immediati per la riapertura dei centri sportivi e di misure di sostegno per l'intero settore;

9/2790-bis-AR/195 (Testo modificato) – COMENCINI (L-SP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre quanto prima misure di incentivazione e sostegno alla pratica del tiro a volo, come la riduzione dei prezzi delle carte valori e degli stampati per i libretti di licenza per porto d'armi finalizzato all'attività sportiva;

9/2790-bis-AR/202 (Testo modificato) – FRASINI (L-SP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere con urgenza, nel prossimo provvedimento utile, maggiori e adeguate risorse in favore degli operatori del settore sciistico;

9/2790-bis-AR/210 – BURATTI (PD): impegna il Governo: a valutare l'opportunità di rivedere il canone demaniale marittimo minimo fissato da ultimo dall'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 a euro 2.500 per determinate tipologie di soggetti quali i pescatori, coloro i quali non producono reddito, gli enti locali nell'ambito delle manifestazioni organizzate, nonché le associazioni sportive e di promozione turistica o di volontaria-

to; a valutare l'opportunità di estendere la disciplina in vigore prevista dal citato articolo 100 anche alle concessioni relative a beni pertinenziali per l'annualità 2020 al fine di scongiurare iniqui trattamenti e l'insorgere di nuovo contenzioso tra i concessionari e lo Stato; a valutare l'opportunità di consentire nell'ambito della definizione agevolata dei contenziosi in essere con riferimento alla nautica da diporto la possibilità di rateizzare quanto dovuto in almeno 6 annualità; a valutare l'opportunità di estendere in via generale, la previsione di una sdemanializzazione ope legis di tutte le aree demaniali marittime in cui siano state realizzate opere di urbanizzazione, in analogia ad altre fattispecie intervenute anche di recente in alcune specifiche località del territorio nazionale;

9/2790-bis-AR/224 – FREGOLENT (IV): impegna il Governo in un prossimo provvedimento da emanare a breve, a valutare per le attività stagionali e per quelle che ne costituiscano l'indotto, con

particolare riferimento al turismo invernale, della montagna e degli impianti di risalita sciistici, sistemi di indennizzo e ristoro che consentano una effettiva, rapida e più congrua erogazione delle risorse, nell'ottica di fornire reale e adeguato sostegno alle attività ricettive e impiantistiche e, più in generale alle aziende che di questo ambito costituiscono l'indotto, contribuendo a salvare un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese;

9/2790-bis-AR/346 (Testo modificato) – RIPANI (FI-BP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative normative volte a prevedere l'istituzione di un bonus attività sportiva (cosiddetto «Bonus Wellness») pari al 40 per cento della spesa sostenuta, non superiore a 150 euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine, e altre strutture ed impianti dedicati alla pratica sportiva dilettantistica.

Legge 18 dicembre 2020, n. 176

Testo coordinato del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.».

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

24 dicembre 2020 - Serie Generale n. 319
Supplemento Ordinario n. 43

Il testo del decreto-legge n. 137/2020 coordinato con la legge di conversione n. 176/2020 è costituito da 119 articoli e vari allegati.

Il provvedimento – che incorpora le disposizioni dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (c.d. Ristori bis, ter e quater) – reca un complesso di misure volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dalle restrizioni conseguenti alla pandemia. Oltre alle sospensioni di alcuni versamenti tributari e contributivi e alle proroghe di termini (tra l'altro, articoli da 13 a 13-sexies), per quanto di particolare interesse, si segnalano le seguenti norme.

ART. 1 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER OPERATORI IVA

La norma disciplina il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che - alla data del 25 ottobre 2020 - hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, come sostituito dal "DL-Ristori-bis" (tra cui, agenzie ed agenti o procuratori per lo

spettacolo e lo sport, gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, gestione di stadi, gestione di piscine, gestione di impianti sportivi polivalenti, gestione di altri impianti sportivi, attività di club sportivi, gestione di palestre, enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, altre attività sportive, corsi sportivi e ricreativi, corsi di danza). La misura mira a sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle restrizioni introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19.

ART. 2 - RIFINANZIAMENTO COMPARTO DEL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE N. 1295/1957

La norma incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'apposito comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive (di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295/1957), per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del "DL-Liquidità" (esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive

Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI).

ART. 3 - FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 142 milioni di euro per il 2020, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa dei sodalizi sportivi dilettantistici che hanno cessato o ridotto l'attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

Inoltre, le risorse in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI – di cui all'articolo 218-bis del "DL-Rilancio" (30 milioni di euro per il 2020) - già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento delle risorse provenienti dal Fondo unico.

ART. 6-BIS, COMMA 4 – INCREMENTO FONDO PER LE EMERGENZE DELLE IMPRESE E DELLE ISTITUZIONI CULTURALI

La norma incrementa il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di 1 milione di euro per il 2021, al fine di provvedere al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del DPCM 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi.

ART. 8 – CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO

La norma prevede che per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1,

indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda - di cui all'articolo 28 del "DL-Rilancio" - spetti altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

ART. 8-TER – RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

Al fine di ridurre nel 2021 la spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici e che - alla data del 25 ottobre 2020 - hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli Allegati (con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema»), la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per il 2021.

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, definendo altresì il periodo temporale di rideterminazione delle tariffe e delle componenti e le relative modalità attuative, nel rispetto di specifici criteri.

ART. 9 – CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU

La norma dispone che per il 2020 non sia dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ARTICOLO 9-TER, COMMA 1 - SOGGETTI ESENTI DAL VERSAMENTO IMU

La norma chiarisce che alcune esenzioni IMU disposte con i provvedimenti emergenziali (tra cui, quella prevista dall'articolo 9 del presente decreto) si applicano ai soggetti passivi dell'imposta – come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019 - che siano anche gestori delle attività economiche interessate dall'agevolazione.

ART. 13 QUATERDECIES – FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. Il contributo erogato attraverso il fondo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto.

ART. 17 - DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPORT

La norma riconosce per il mese di novembre 2020 un'indennità di 800 euro – nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020 - in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL-CuraItalia", come prorogate e integrate. Si considerano redditi da lavoro che

non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite apposita piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A., che, sulla base del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche acquisito dal CONI, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020, per i quali permangano i requisiti, l'indennità di 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per novembre 2020.

Le risorse trasferite a Sport e salute S.p.A. sono incrementate di 124 milioni di euro per il 2020 ed il limite di spesa è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione delle precedenti indennità.

Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità per il mese di giugno 2020, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità per il mese di novembre 2020, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a detto limite di spesa, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla copertura dei costi di funzionamento, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

ART. 17-BIS – ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI DELLO SPORT

La norma riconosce per il mese di dicembre 2020 un'indennità di 800 euro – nel limite massimo di 170 milioni di euro per il 2020 - in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL-Curaltalia", come prorogate e integrate. Si considerano redditi da lavoro che non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

Le domande degli interessati, unitamente all'auto-certificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 7 dicembre 2020 tramite apposita piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A., che, sulla base dell'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi acquisito dal CONI, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020 o di 800 euro per il mese di novembre 2020, per i quali permangono i requisiti, l'indennità di 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per dicembre 2020.

Le risorse trasferite a Sport e salute S.p.A. sono incrementate di 170 milioni di euro per il 2020 e - se necessario in considerazione del numero delle domande pervenute - vengono impiegate

gli eventuali avanzi di spesa verificatisi con riferimento all'erogazione delle precedenti indennità. Entro il 31 dicembre 2020, le eventuali risorse residue sono ripartite da Sport e Salute S.p.A. tra tutti gli aventi diritto, in parti uguali, ad integrazione dell'indennità erogata per il mese di dicembre 2020.

Ai fini dell'erogazione dell'indennità per il mese di dicembre 2020, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 30 novembre 2020 e non rinnovati.

Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a detto limite di spesa, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla copertura dei costi di funzionamento, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha espresso parere favorevole sui seguenti:

9/2828/3 - PLANGGER (Misto): impegna il Governo a valutare l'opportunità di avviare tutte le procedure necessarie affinché le linee guida elaborate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano vengano convalidate dal CTS con la massima urgenza;

9/2828/70 - CORDA (M5S): a valutare l'opportunità di intervenire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al fine di inserire tra i settori economici destinatari della misura citata anche le attività di commercio di articoli per la danza, il ballo ed attività sportive, che hanno subito evidenti pregiudizi economici dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020;

9/2828/71 (Testo modificato) - ELISA TRIPODI (M5S): impegna il Governo a valutare l'opportunità

di prevedere, per quanto di competenza, nel prossimo provvedimento legislativo utile, lo stanziamento di risorse finanziarie destinate ad indennizzare in modo adeguato tutte le categorie produttive che contribuiscono direttamente e indirettamente allo sviluppo del settore del turismo di montagna e che sono state le più penalizzate dalle restrizioni imposte per fronteggiare la pandemia;

9/2828/84 (Testo modificato) - RIPANI (FI-BP): impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori iniziative normative volte a: estendere ulteriormente la data utile di revisione dei rapporti concessori in scadenza (prima indicata nel 31 luglio 2023) di cui all'articolo 216 comma 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla luce del protrarsi dello stato d'emergenza, da 3 a 10 anni dal termine dello stato di emergenza; estendere il periodo di validità dell'eduazione per gli affitti e i canoni concessori di cui all'articolo 216 comma 3 del decreto-legge n. 34 del 2020 a far data dal termine della precedente norma e fino alla data ufficiale di fine emergenza sanitaria, con relativo annullamento IMU per il proprietario dei locali; estendere le disposizioni sul voucher abbonamenti di cui 216 comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 fino alla dichiarazione di termine dello stato d'emergenza o comunque fino al 30 aprile 2021, Tale provvedimento, risulta indispensabile al fine di evitare contenziosi con gli utenti e il mantenimento di un equilibrio economico finanziario dei gestori; prevedere che le norme sulla sospensione dei mutui siano estese ai leasing operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento; fino alla dichiarazione di termine dello stato d'emergenza o comunque fino al 30 aprile 2021; prevedere l'introduzione di un bonus fiscale wellness a favore degli utenti, per

favorire le iscrizioni e stimolare la ripresa, ampliando i soggetti beneficiari, i limiti di spesa e semplificandone l'operatività; prevedere, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, che il calcolo dei ricavi su cui calcolare il bonus ricomprenda per le associazioni e le società sportive (ASD e SSD) dilettantistiche anche i ricavi istituzionali che rappresentano oltre il 90 per cento dei loro incassi;

9/2828/106 (Testo modificato) - SILVESTRONI (Fdl): impegna il Governo a valutare l'opportunità di incrementare le risorse attualmente disponibili per dare sostegno ai titolari e gestori di impianti sportivi, palestre e piscine;

9/2828/123 (Testo modificato) - MORRONE (L-SP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore sostegno economico per le società promotrici ed organizzatrici di manifestazioni sportive nazionali e internazionali e a far fronte anche parzialmente e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica alle spese sostenute per l'organizzazione dell'evento richiamato in premessa, al fine di sopperire almeno parzialmente ai mancati incassi.

Inoltre, il Governo ha accolto come raccomandazione l'o.d.g. **9/2828/17 (Testo modificato) - POTTENTI (L-SP)** che, con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di garantire la prosecuzione della operatività della misura di cui all'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020 oltre il 31 dicembre 2020 ampliandone la portata in favore dei soggetti oggi esclusi e di cui alle premesse.

Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

31 dicembre 2020 - Serie Generale n. 323

Il provvedimento consta di 23 articoli e un allegato.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 13, comma 10 - in relazione all'organizzazione dei Campionati del Mondo di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021 - fissa un diverso termine (31 dicembre 2022) per la consegna delle opere individuate come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi e sottoposte a collaudo tecnico.

L'articolo 16, comma 1, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine ultimo di operatività del Commissario liquidatore per le

residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.

L'articolo 16, comma 3, proroga (dal 31 dicembre 2020) al 30 giugno 2021 l'operatività dei Comparti dei Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dal sistema bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI.

1.4

EMMISSIONE MONETA D'ARGENTO "100° ANNIVERSARIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO"

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 23 novembre 2020

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
3 dicembre 2020 - Serie Generale n. 300

Emissione e corso legale della moneta d'argento rodato da euro 10 dedicata al «100° Anniversario della Federazione Italiana Pallacanestro», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021.

Il decreto, costituito da 6 articoli, autorizza l'emissione della moneta d'argento rodato da 10 euro dedicata al «100° Anniversario della Federazione Italiana Pallacanestro», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, asso-

ciazioni e privati italiani o stranieri. Inoltre, vengono determinate le relative caratteristiche tecniche ed artistiche, si prevede che abbia corso legale dal 2 gennaio 2021 e si rinvia ad un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di cessione della moneta.

1.5

EMMISSIONE MONETA D'ARGENTO "CAMPIONATI DEL MONDO DI SCI ALPINO 2021"

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 23 novembre 2020

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
3 dicembre 2020 - Serie Generale n. 300

Emissione e corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata ai «Campionati del Mondo di sci alpino 2021», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021.

Il decreto, costituito da 6 articoli, autorizza l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «Campionati del Mondo di sci alpino 2021», in versione fior di conio con elementi colorati, millesimo 2021, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati ita-

liani o stranieri. Inoltre, vengono determinate le relative caratteristiche tecniche ed artistiche, si prevede che abbia corso legale dal 2 gennaio 2021 e si rinvia ad un successivo provvedimento per la definizione delle modalità di cessione della moneta.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2020**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
3 dicembre 2020 - Serie Generale n. 301

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Il provvedimento è costituito da 14 articoli e 25 allegati.

L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Per quanto di particolare interesse, vengono stabiliti i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva" (comma 1, lettera a). Inoltre:

- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 10, lettera b);
- ✓ sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o

all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 10, lettera c);

- ✓ è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (comma 10, lettera d);
- ✓ sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, profes-

sionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle citate competizioni e muniti di tessera agonistica sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva. Il CONI e il CIP vigilano sul rispetto di tali disposizioni (comma 10, lettera e);

- ✓ sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 10, lettera f);
- ✓ fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (comma 10, lettera g);
- ✓ al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti,

tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella prevista dichiarazione e verificato dal vettore. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riportare i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento (comma 10, lettera h);

- ✓ sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (comma 10, lettera l);
- ✓ sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021 (termine differito al 18 gennaio 2021 dall'ordinanza 2 gennaio 2021 del Ministero della salute), gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 10, lettera oo);

L'articolo 2 reca ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

L'articolo 3 detta ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazio-

nale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Tra queste si segnalano le seguenti:

- ✓ tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (comma 4, lettera d);
- ✓ è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale (comma 4, lettera e).

L'articolo 5 reca misure di informazione e pre-

venzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 19 e di cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera c), si riportano le seguenti: *"lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"*; *"evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva"*.

L'allegato 9 reca le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020.

Tali disposizioni si applicano dal 4 dicembre 2020 - in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020 - e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.

2.1 VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 2037/AS – URSO (FdI)

Presentazione: 2 dicembre 2020
Testo in fase di pubblicazione

Riforma della disciplina del volo da diporto o sportivo.

2.2 VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 2053/AS – BRIZIARELLI (L-SP)

Presentazione: 17 dicembre 2020
Testo pubblicato

Legge quadro per la valorizzazione e la promozione del volo da diporto e sportivo e dell'avioturismo.

3.1 RELAZIONE SUL CONI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro per le politiche giovanili e lo sport

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 70/1975 - la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato olimpico naziona-

le italiano per l'anno 2019, corredata dai relativi allegati (Atto n. 657).

Il documento è stato deferito alla Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati e alla Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.

3.2 OPERE INFRASTRUTTURALI PER OLIMPIADI INVERNALI 2026

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 160/2019 - il decreto interministeriale 7 dicembre 2020, recante individuazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine da garantire la sostenibilità delle Olimpiadi

invernali Milano-Cortina 2026 (Atto n. 647).

Il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Cultura (VII) e Ambiente (VIII) della Camera dei Deputati e alle Commissioni Istruzione (VII) e Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.